



***Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana***

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n.172 del 05/06/2018 – 23/07/2018 Udienza pubblica del 05/06/2018
Massima:	Titolo Salute - Giudizio di legittimità costituzionale in via principale – Qualificazione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente come ente del settore sanitario. Testo E' dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 54 della legge della Regione Siciliana 11 agosto 2017, n. 16 , che aggiunge i commi 2-ter e 2-quater all'art. 90 della legge della Regione Siciliana 3 maggio 2001, n. 6 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001), in riferimento all'art. 117, terzo comma della Costituzione, in quanto l'attribuzione all'ARPA siciliana della natura di ente del settore sanitario da parte della norma impugnata viola il principio di contenimento della spesa pubblica sanitaria, da ritenersi principio di coordinamento della finanza pubblica, sulla base di quanto già rilevato, in molteplici occasioni, dalla Corte (ex multis, sentenze n. 203 del 2008 e n. 193 del 2007). Le funzioni spettanti all'ARPA sono solo in minima parte riconducibili a funzioni sanitarie <i>strictu sensu</i> ed inoltre la Regione Siciliana risulta impegnata nel piano di rientro dal disavanzo sanitario e, quindi, l'inserimento di un ente, estraneo alle prestazioni di assistenza sanitaria, nel novero degli enti di cui al comma 3 dell'art. 4 della legge della Regione Siciliana n. 6 del 2009 e di cui alla legge della Regione Siciliana n. 25 del 2008, implicando l'assunzione a carico del bilancio regionale di oneri aggiuntivi, viola il principio di contenimento della spesa pubblica sanitaria. Infine, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto, la Regione può esercitare la propria competenza legislativa in materia di assistenza sanitaria solo nei limiti dei principi e degli interessi generali cui si informa la legislazione statale.
NOTE:	Atti oggetto del giudizio art. 54 della legge della Regione Siciliana 11 agosto 2017, n. 16 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017. Legge di stabilità regionale. Stralcio I). Parametri costituzionali



art. 117, terzo comma della Costituzione.

Altri parametri e norme interposte

legge 21 gennaio 1994, n. 61;

art. 4, comma 3 della legge della Regione Siciliana 14 maggio 2009, n. 6
(Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009);

legge della Regione Siciliana 29 dicembre 2008, n. 25;

legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la
protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale).

Redattore: Alessandra Ferrante

Visto: Avv. Marina Valli

